




*Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD - OVEST
UFFICIO 5 MOTORIZZAZIONE CIVILE di GENOVA
(Sezioni Coordinate di Imperia, La Spezia e Savona)
Cap 16149 - Via Cantore, 3 - 8° e 9° piano



Spett.le Impresa
A.B.C. S.R.L. SEMPLIFICATA UNIP.
Via Cornigliano 183 B/R
16152 - GENOVA (GE)

trasmessa via PEC abc-srls@pec.it

e p.c. Alla Direzione Generale Territoriale del Nord Ovest
SEDE

trasmessa via PEC dgt.nordovest@pec.mit.gov.it

Al Comitato Centrale per l'Albo Nazionale
delle persone fisiche e giuridiche che
esercitano l'attività di autotrasporto di cose per c.t.

C.F./P. IVA: 02494400993 Iscrizione Albo n. GE3410727D Iscrizione REN n. M0130100
--

OGGETTO: provvedimento di SOSPENSIONE dell'AEP (Autorizzazione all'esercizio della Professione di trasportatore su strada di merci) con contestuale sospensione dell'iscrizione all'Albo autotrasportatori di cose per c.t. e ritiro dei documenti di circolazione dei veicoli.

VISTA la L. n. 298 del 6.6.1974 e ss. mm. ii., in tema di "istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (...)";

VISTO il D.lgs. 22.12.2000 n. 395, rubricato "attuazione della direttiva del Consiglio dell'unione europea n. 98/76/CE del 10.10.1998 (...) riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori (...)";

VISTO il D.lgs. 21.11.2005 n. 284, che riordina, fra l'altro, il "Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori";

VISTO il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.10.2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;

VISTO il D.D. del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 25.11.2011, contenente "disposizioni tecniche di prima applicazione" del suddetto regolamento (CE);

VISTO il D.L. 09.02.2012 n. 5, come modificato dalla Legge di conversione n. 35 del 4.4.2012, rubricato "disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo" che, in particolare, l'art.11 comma 6 bis, ha incluso nell'ambito di applicazione del Regolamento CE 1071/2009 le imprese operanti con veicoli a motore, singoli o con complessi di veicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate ed ha precisato che le condizioni da rispettare per l'esercizio della professione di trasportatore su strada sono quelle previste dal citato regolamento, come individuate nel D.D. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 25.11.2011;

VISTA la L. n. 147/2013, art. 1, comma 94, che dispone che le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto terzi siano svolte dagli Uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il D.P.C.M. 8.1.2015, in tema di “*trasferimento di funzioni in materia di tenuta degli albi provinciali degli autotrasportatori dalla Province agli Uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’articolo 1, comma 94, della L. n. 147/2013*”;

VISTO il Decreto dirigenziale numero 145 dell’8 aprile 2022, per l’attuazione delle modifiche introdotte ai Regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 con il Regolamento (UE) 2020/1055 in materia di accesso alla professione ed al mercato del trasporto su strada, e la relativa Circolare prot. numero 3738 del 13 maggio 2022 per l’attuazione di tale decreto;

VISTI gli artt. 7 e 8 della L. n. 241 del 7.8.1990 e ss. mm. ii., in tema di comunicazione di avvio del procedimento;

PRESO ATTO che l’impresa ha già ottenuto l’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori n. **GE3410727D** ed è stata autorizzata all’esercizio della professione di trasportatore su strada, con iscrizione al REN al n. **M0130100**;

LETTA E RICHIAMATA la comunicazione prot. **17729 del 23/01/2024** con la quale, dopo aver valutato che l’impresa in indirizzo non risultava in possesso di tutti i requisiti necessari a mantenere l’autorizzazione all’esercizio della professione, nella fattispecie, del requisito di idoneità finanziaria che risulta scaduta il 30/11/2022, del requisito di idoneità professionale, in quanto il gestore BONI FEDERICA ha comunicato le dimissioni da tale incarico a far data dal 12/12/2022, comunicandolo a questo ufficio il 15/01/2024, dello stabilimento avendo variato la sede legale senza darne comunicazione, nonché la mancanza del pagamento del contributo annuale per l’iscrizione all’Albo Autotrasportatori di cose per conto terzi per gli anni 2023 - 2024, veniva comunicato l’avvio del procedimento di sospensione dell’AEP;

VALUTATO che, nel termine assegnato, l’Impresa non ha presentato alcuna controdeduzione;

**il DIRETTORE dell’UMC di GENOVA
DISPONE**

- **la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio della professione di autotrasportatore su strada e la contestuale sospensione dall’iscrizione al R.E.N. ed all’Albo degli Autotrasportatori a carico della impresa in indirizzo, per 60 giorni, con decorrenza dalla data di ricevimento della presente;**
- **l’obbligo per l’impresa in indirizzo di restituire** allo scrivente Ufficio **tutte le carte di circolazione dei veicoli (vedere elenco allegato) ad essa intestati e destinati all’attività di cui trattasi**, nel termine di **10 giorni** dal ricevimento della presente, significando che, in mancanza, l’ufficio attiverà gli Organi di Polizia per il ritiro coattivo dei citati documenti;

e comunica all’impresa che trascorso il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della presente, in caso di mancata regolarizzazione nel suddetto termine, l’Ufficio avvierà un ulteriore provvedimento volto alla revoca dell’AEP - autorizzazione all’esercizio della professione.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico, in bollo, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale territoriale del Nord Ovest – Via Cilea 119 - 20151 Milano, PEC dgt.nordovest@pec.mit.gov.it, ai sensi dell’art. 1 del DPR n. 1199/1971, entro 30 giorni dalla data della notifica o della comunicazione o dalla conoscenza dell’atto impugnato, oppure può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo n. 104/2010.

Il presente provvedimento viene comunicato, come per legge, anche al Comitato Centrale per l’Albo degli Autotrasportatori.

IL DIRETTORE
(Dott. Piero Provenzano)

il Responsabile del Procedimento:
Funz.Amm.vo Cont. Alessandra Benvenuto
tel.010/6407406 e-mail :albo.upge@mit.gov.it
PEC umc-genova@pec.mit.gov.it

Elenco dei veicoli di cui debbono essere restituite le carte di circolazione: DS180ND